



# COMUNE DI BULZI

PROVINCIA DI SASSARI

Prot. 2662

Tel. 079-588845 – Fax 079588343  
e-mail: [amministrativo@comune.bulzi.ss.it](mailto:amministrativo@comune.bulzi.ss.it)  
pec: [protocollo@comune.bulzi.ss.it](mailto:protocollo@comune.bulzi.ss.it)

## ORDINANZA N. 8 DEL 06 novembre 2015

**OGGETTO:** Regolamentazione della circolazione stradale con istituzione temporanea del divieto di transito e sosta per lavori di regimazione acque piovane e ripristino viario strade comunali esterne.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la comunicazione prot.n. 2645 del 06.11.2015 inoltrata dall'Ufficio tecnico comunale, attraverso la quale, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di sistemazione di regimazione acque piovane e il contestuale ripristino viario delle strade comunali esterne, viene richiesta la chiusura al transito veicolare delle strade interessate dai predetti lavori.

**PRESO ATTO** che le strade oggetto dell'intervento di sistemazione sono le seguenti:

1. Strada Comunale Bulzi – Concatile
2. Strada Comunale di San Giorgio
3. Strada Comunale di Laerru
4. Strada Comunale di Samunadolza
5. Strada Comunale Nuraghe Ruiu
6. Strada Comunale Puttu e Aidu
7. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 2° tratto
8. Strada Comunale di Finuiedu
9. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 1° tratto
10. Strada Comunale di Prunizza
11. Strada Comunale Badde Reghe

**CONSIDERATO** che per poter dar luogo all'esecuzione dei lavori di cui sopra, in condizioni di sicurezza e garantire l'ordine pubblico, occorre regolamentare la circolazione veicolare nelle suddette strade, attraverso l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta.

**VISTI** gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

**VISTO** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

**VISTA** la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

**VISTO** il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

## **ORDINA**

**A far data dal giorno 09.11.2015 al 19.12.2015 l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta, a tutte le categorie di veicoli, nelle sotto elencate strade**

1. Strada Comunale Bulzi – Concatile
2. Strada Comunale di San Giorgio
3. Strada Comunale di Laerru
4. Strada Comunale di Samunadolza
5. Strada Comunale Nuraghe Ruiu
6. Strada Comunale Puttu e Aidu
7. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 2° tratto
8. Strada Comunale di Finuiedu
9. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 1° tratto
10. Strada Comunale di Prunizza
11. Strada Comunale Badde Reghe

## **DISPONE**

**Compatibilmente all'esecuzione dei lavori, è consentito il transito locale agli aventi diritto che richiedo l'accesso ai fondi confinanti con le predette strade.**

**Sarà cura della ditta esecutrice dei suddetti lavori, posizionare la relativa segnaletica stradale in attuazione della vigente normativa (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).**

*Agli agenti della forza pubblica spetta il compito di far rispettare la presente Ordinanza.*

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel termine di decadenza di sessanta giorni:

*o in alternativa*

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice della Strada.

La presente ordinanza pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente è immediatamente efficace, ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla a pena di Legge.

Bulzi, li 06.11.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adonella Oggiano



AA